




CITTÀ DI CHIVASSO

CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma dd) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive modifiche e integrazioni

DOCUMENTO REDATTO A CURA DI	APPROVAZIONE	
<p>STUDIO COMOLA S.r.l. <i>Environment, Quality and Safety Systems</i></p> <p>SEDE LEGALE: C.so G. Matteotti, 35 - 10121 Torino P. IVA 7 C.F. 10247710014 - R.E.A. To 1117194 SEDE OPERATIVA: Corso Francia 224 - 10146 Torino Tel. +39.011.19504767 - Fax +39.011.19504767 E-mail: a.comola@studiocomola.com</p>	 STUDIO COMOLA S.r.l. <i>Environment, Quality and Safety Systems</i>	
	REV.	DATA
	0	13/03/2020
	1	18/03/2020
	2	24/03/2020
	3	27/03/2020
	4	31/03/2020
	5	06/04/2020
	6	30/04/2020
	7	07/05/2020
8	22/05/2020	

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO		PAGINA N. 2 DI 13	
			REVISIONE	
	N. 8	22/05/20		

L'art.1, comma dd) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" dispone che " *le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'Allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 11*".

Inoltre, il Decreto n.58 del 18 maggio 2020 della Regione Piemonte recante "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge n.833/78 in materia di igiene e sanità pubblica*", dispone al punto 17) che "*fermo restando quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita la apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd) del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento*".

Al fine garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza richiamate dal DPCM e dall'Ordinanza citati, l'Amministrazione comunale ha provveduto all'aggiornamento *criteri minimi di sicurezza* cui il singolo commerciante dovrà attenersi nell'esercizio della propria attività.

Tali misure saranno in vigore fino alla validità delle misure urgenti di contenimento del contagio del DPCM 11/03/20 ovvero sue successive modifiche ed integrazioni. Gli addetti della Polizia Municipale vigileranno sul rispetto di tali misure.

Si prescrive a tutti gli operatori commerciali ad attenersi scrupolosamente a tali disposizioni, informando e verificandone il rispetto anche da parte della loro Clientela.

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO		PAGINA N. 3 DI 13	
			REVISIONE	
			N. 8	22/05/20

Disposizioni generali

L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° l'operatore dovrà astenersi dal presentarsi sulla propria postazione di vendita. Gli organi di controllo potranno richiedere la compilazione di apposita autocertificazione.

Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica.

[In ogni caso sarà interdetto l'accesso alla clientela sui fronti laterali del banco, apponendo apposita segnaletica indicante il divieto d'accesso.](#)

Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extralimentare.

Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.

Gli operatori del settore alimentare possono effettuare unicamente la vendita per asporto, anche se autorizzati ad effettuare attività di somministrazione. In ogni caso è vietato il consumo sul posto.


Gli operatori del settore extralimentare, in caso di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il cliente desidera scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti.

[Ogni commerciante dovrà gestire il contingentamento dovrà garantire il contingentamento della sua area di vendita \(delimitata con segnaletica a terra\) per il numero massimo dei clienti che possono sostare di fronte al banco nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di 1 metro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid-19.](#)

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO	PAGINA N. 4 DI 13	
		REVISIONE	
		N. 8	22/05/20

Lo schema proposto per il posizionamento della clientela rispetto al banco è il seguente:



Sarà introdotto il divieto vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzino guanti e mascherine.

Permane il divieto di toccare la merce esposta (ad eccezione del settore extralimentare relativo alla vendita di alimenti per il quali vige l'obbligo di utilizzo di guanti monouso).

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.

I clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina).

Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.

Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

E' vietata qualsiasi forma di assembramento. Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa.

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO	PAGINA N. 5 DI 13	
		REVISIONE	
		N. 8	22/05/20

Ogni sei banchi posizionati all'interno dell'area mercatale e delle rispettive sottozone, gli operatori dovranno nominare un responsabile del rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel presente documento.

L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive.

In particolare, dovrà essere garantito il rispetto, da parte di tutti gli operatori, oltre ai già vigenti requisiti igienico sanitari validi per la vendita di alimenti non confezionati, delle misure igienico sanitarie indicate nell'Allegato 16 del DPCM 17/05/2020:

1. *lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;*
2. *evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
3. *evitare abbracci e strette di mano;*
4. *mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;*
5. *praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);*
6. *evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;*
7. *non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;*
8. *coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;*
9. *non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
10. *pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*
11. *è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.*

Si raccomanda la diffusione di tali regole igienico sanitarie anche attraverso l'affissione di depliant informativi scaricabili dal sito del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/documentazione>.

Le informazioni dovranno essere disponibili anche, almeno, in lingua inglese.



 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO	PAGINA N. 6 DI 13	
		REVISIONE	
		N. 8	22/05/20

Gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.

L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014. In caso di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"¹. Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

Disposizioni specifiche per il mercato di sabato 23 maggio 2020

- 1) L'area mercatale sarà circoscritta alla zona del Foro Boario e di Piazza Europa e sarà interamente delimitata da transenne mobili alternate a nastri bicolore. I due ingressi all'area mercatale saranno ubicati lungo il viale alberato di Via Orti e all'inizio di Viale Matteotti. L'uscita sarà collocata sul lato est (lato Hotel Europa).
I varchi in entrata ed in uscita saranno presidiati da addetti volontari di protezione civile che potranno interdire l'accesso in caso di segnalazione di assembramenti all'interno dell'area mercatale.
L'ingresso sarà consentito ad una sola persona alla volta, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.
L'ingresso e l'uscita dovranno essere adeguatamente indicati mediante idonea e ben visibile segnaletica sia dall'interno che dall'esterno dell'area mercatale.
- 2) All'interno dell'area mercatale ulteriori addetti volontari di protezione civile vigileranno sul divieto di assembramenti [e sul rispetto delle ulteriori regole organizzative della precedente sezione "disposizioni generali", con particolare riferimento al contingentamento delle singole aree di vendita /delimitate con segnaletica a terra\) dei banchi](#). Essi potranno richiedere l'interdizione temporanea degli ingressi in caso di particolare affollamento in talune aree del mercato.
- 3) L'ingresso sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare, salvo evidenti e comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento.
- 4) Dovrà essere garantita una dislocazione distanziata degli operatori mediante:
 - o spazio non inferiore ai 1 metro su entrambi i lati della postazione di vendita;
 - o spazio libero davanti alla postazione di vendita in modo che la clientela possa attendere il proprio turno adeguatamente distanziata (per tale motivo sarà opportuno che i banchi, dove possibile, siano disposti con i fronti di vendita in un unico senso in modo da non generare rischi di interferenze tra la clientela in attesa in due banchi contrapposti).
- 5) Permarrà l'interdizione, per il solo mercato di sabato 23 maggio 2020, dell'accesso alle aree mercatali agli operatori in spunta non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti).

¹ Direttiva che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura.

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO	PAGINA N. 7 DI 13	
		REVISIONE	
		N. 8	22/05/20

- 6) Permarranno per il solo mercato di sabato 23 maggio 2020, le deroghe derivanti alla ricollocazione dei posteggi:
- i singoli operatori che necessitassero di energia elettrica potranno utilizzare, in deroga alle disposizioni Comunali, sistemi di generazione a basso livello di emissioni in atmosfera ed acustiche;
 - in ragione della ricollocazione delle postazioni di vendita nel Foro Boario potrebbero insorgere necessità di allacciamenti alla rete elettrica mediante prolunghe. Ogni operatore dovrà provvedere in autonomia a tali collegamenti garantendo:
 - adeguata protezione e segregazione degli stessi impianti per renderli inaccessibili al pubblico;
 - adeguati sistemi di protezione ed ancoraggio al suolo di eventuali cavi di alimentazione elettrica, al fine di non creare occasione d'intralcio alle percorrenze pedonali ovvero sistemi di ancoraggio aereo.
- 7) Vengono ripristinati gli orari di accesso alle aree mercatali, quelli legati all'apertura al pubblico nonché quelli relativi allo sgombero delle aree, così come previsto dalla normativa comunale vigente in materia prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
- 8) I servizi igienici messi a disposizione dei mercatali sono soggetti a sanificazione periodica da parte di Impresa qualificata.

Segue allegato 2 lay out dell'area mercatale di sabato 23 maggio 2020:



CITTÀ DI CHIVASSO


CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO

PAGINA N. 8 DI 13

REVISIONE

N. 8

22/05/20



 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO	PAGINA N. 9 DI 13	
		REVISIONE	
		N. 8	22/05/20

Disposizioni specifiche per i mercati

- 1) Ogni concessionario occuperà il proprio posteggio indicato nell'autorizzazione posseduta.
- 2) L'area mercatale sarà suddivisa nelle seguenti sotto zone:
 - A. Piazza Carta di Chivasso - Foro Boario - Piazza Europa;
 - B. Viale Matteotti;
 - C. P.zza Assunta - Frazione Castelrosso;
 - D. Via Bradac - Chivasso.

In **ALLEGATO 1** vengono riportati i lay out delle zone mercatali.
- 3) Ogni area sarà circoscritta e delimitata da transenne mobili alternate e nastri segnalatori bicolore. Il perimetro dell'area potrà essere presidiato da addetti volontari alla protezione civile.
- 4) I varchi in entrata ed in uscita (indicati nei lay out allegati) saranno presidiati da addetti volontari di protezione civile che potranno interdire l'accesso in caso di segnalazione di assembramenti all'interno dell'area mercatale. L'ingresso sarà consentito ad una sola persona alla volta, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. L'ingresso e l'uscita dovranno essere adeguatamente indicati mediante idonea e ben visibile segnaletica sia dall'interno che dall'esterno dell'area mercatale.
- 5) Tutte le ulteriori traverse (oltre i varchi di ingresso e uscita) che si affacciano sull'area mercatale saranno chiuse con bindella bianco rossa e presidiate da un volontario
- 6) All'interno dell'area mercatale ulteriori addetti volontari di protezione civile vigileranno sul divieto di assembramenti [e sul rispetto delle ulteriori regole organizzative della precedente sezione "disposizioni generali", con particolare riferimento al contingentamento delle singole aree di vendita /delimitate con segnaletica a terra\) dei banchi](#). Essi potranno richiedere l'interdizione temporanea degli ingressi in caso di particolare affollamento in talune aree del mercato.
- 7) Dovrà essere garantita una dislocazione distanziata degli operatori mediante:
 - spazio non inferiore ai 1 metro su entrambi i lati della postazione di vendita;
 - spazio libero davanti alla postazione di vendita in modo che la clientela possa attendere il proprio turno adeguatamente distanziata (per tale motivo sarà opportuno che i banchi, dove possibile, siano disposti con i fronti di vendita in un unico senso in modo da non generare rischi di interferenze tra la clientela in attesa in due banchi contrapposti).
- 8) Sarà nuovamente consentito l'accesso alle aree mercatali agli operatori in spunta non titolari di posto fisso (c.d. spuntisti).
- 9) Vengono ripristinati gli orari di accesso alle aree mercatali, quelli legati all'apertura al pubblico nonché quelli relativi allo sgombero delle aree, così come previsto dalla normativa comunale vigente in materia prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
- 10) I servizi igienici messi a disposizione dei mercatali sono soggetti a sanificazione periodica da parte di Impresa qualificata.

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM- MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO		PAGINA N. 10 DI 13	
			REVISIONE	
	N. 8	22/05/20		

Allegati

- ALLEGATO 1**
Lay out aree mercatali mercoledì
- ALLEGATO 2**
Lay out aree mercatali Sabato
- ALLEGATO 3**
Lay out aree mercatali mercati minori: P.zza Assunta Fraz. Castelrosso
- ALLEGATO 4**
Lay out aree mercatali mercati minori: Via Bradac
- ALLEGATO 5**
Decalogo da seguire nei mercati all'aperto

 CITTÀ DI CHIVASSO	CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO	PAGINA N. 11 DI 13	
		REVISIONE	
		N. 8	22/05/20

ALLEGATO 5 – DECALOGO DA SEGUIRE NEI MERCATI ALL'APERTO



CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'APERTO

A fronte dell'attuale situazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si richiede a tutti i commercianti ed alla Clientela la massima collaborazione ed impegno nel rispettare e far rispettare le 10 regole per garantire la sicurezza di tutti nei mercati all'aperto.



1° REGOLA

E' fatto obbligo ai lavoratori mercatali misurarsi la temperatura corporea. Se la temperatura risultasse essere > 37,5 °C il lavoratore non potrà presentarsi presso la propria postazione di vendita.



2° REGOLA

Le aree mercatali sono delimitate da transenne e nastri bicolore. E' vietato l'accesso al mercato da varchi diversi da quelli indicati.



3° REGOLA

E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'interno dell'area mercatale. Ogni banco deve mettere a disposizione della propria clientela soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani.



4° REGOLA

In tutta l'area sono vietati assembramenti.



5° REGOLA

Ogni postazione di vendita deve essere distanziata di almeno 1 metro dalle altre. Lo spazio libero davanti alla postazione deve essere tale da permettere alla Clientela di attendere il proprio turno opportunamente distanziata (1 metro).

**6° REGOLA**

I commercianti hanno l'obbligo di indossare guanti monouso e mascherine di protezione delle vie respiratorie.

Alternativa ai guanti è il lavaggio frequente con soluzione idroalcolica.

**7° REGOLA**

I Clienti non possono assembrarsi davanti al banco di vendita ma posizionarsi, uno alla volta, nel punto indicato dal commerciante con apposita segnalazione a terra o cartello (possibile utilizzare anche come segna posto una cassetta rovesciata con un cartello).

**8° REGOLA**

E' vietato toccare la merce.

Per i banchi di abbigliamento è consentito toccare la merce solo indossando guanti monouso.

**9° REGOLA**

I Clienti non serviti in attesa devono collocarsi ad almeno un metro di distanza, dietro la linea segnalata a terra o al cartello (possibile utilizzare anche nastro bicolore e cassette rovesciate per delimitare il perimetro in cui è vietato l'accesso ai clienti non serviti).

**10° REGOLA**

I Clienti in coda devono rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

La responsabilità del rispetto dei criteri minimi di sicurezza indicati è dei singoli commercianti. Il mancato rispetto di tali criteri da parte di commercianti e Clienti o la presenza di assembramenti che non garantiscano la distanza interpersonale di un metro potrà comportare la chiusura del mercato da parte della Polizia municipale.



CITTÀ DI CHIVASSO

CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO

PAGINA N. 13 DI 13

REVISIONE

N. 8

22/05/20

ALLEGATO 4


Lay out aree mercati mercati minori: Via Bradac





ALLEGATO 5

Lay out aree mercatali mercati minori: castelrosso





CITTÀ DI CHIVASSO

**CRITERI MINIMI DI SICUREZZA PER IL COM-
MERCIO DI GENERI ALIMENTARI NEI MERCATI
ALL'APERTO DEL COMUNE DI CHIVASSO**

PAGINA N. 15 DI 13

REVISIONE

N. 8

22/05/20

ALLEGATO 1

Lay out aree mercatali mercati mercoledì 27.05.2020

